# Alcol e guida

# Le tabelle informative da esporre nei locali di spettacolo o intrattenimento

## **Normativa**

Il Decreto 30 luglio 2008 del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, definisce i contenuti delle tabelle da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, in attuazione del Decreto legge 3 agosto 2007 n.117, recante "Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160.

- 1. L'obbligo dell'esposizione delle **tabelle**, all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, è stato fissato dall'art. 54 dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", insieme a quello di mettere a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol di un **apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico**, di tipo precursore chimico o elettronico. L'obbligo vige per i titolari e i gestori dei locali che proseguano la propria attività oltre le ore 24, presso almeno un'uscita del locale.
- 2. Inoltre i locali interessati dal provvedimento dovranno cessare la somministrazione o la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non riprenderla prima delle ore 6.

#### Sanzioni

- a) L'inosservanza delle disposizioni di cui alla lettera a) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1.200,00.
- b) L'inosservanza delle disposizioni di cui alla lettera b) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

# Gli altri esercizi interessati

- · Negli esercizi di vicinato vige il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6.
- · Nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, locali da ballo ed intrattenimento, pub, agriturismi, circoli privati, sagre, fiere, ristoranti e bar all'interno degli hotel) vige:
- il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6;
- l'obbligo di detenzione di un precursore, a disposizione della clientela, per la valutazione del test alcolemico e l'esposizione delle tabelle sopra citate solo per gli esercizi che effettuano contestualmente spettacoli od altre forme di intrattenimento.

· Obbligo per i bar e ristoranti la cui attività si protrae dopo le ore 24 di mettere a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol di un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico e di esporre le tabelle sopra citate. All'osservanza di tale obbligo sono esclusi gli esercizi che non effettuano trattenimenti danzanti e che cessano la loro attività entro le ore 24.

## **Finalità**

Le tabelle sono rivolte ad informare gli avventori dei locali sugli effetti del consumo delle diverse quantità e tipologie di bevande alcoliche, per prevenire i danni alcolcorrelati e promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

# Contenuti delle tabelle

I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, hanno l'obbligo di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:

- i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata. I valori alcolemici sono raggruppati in otto gruppi, e per ciascun gruppo si specificano i sintomi più comuni e gli effetti psichici e fisici più rilevanti. La tabella parte da valori molto bassi, al di sotto del limite legale consentito (0,5 grammi per litro), per sottolineare adeguatamente come anche una moderata assunzione di alcol già sia in grado di compromettere alcune abilità di guida, quali l'attenzione, il coordinamento e la visione laterale (allegato 1);
- le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico, in funzione del sesso, del peso corporeo e del fatto di essere o meno a digiuno. La possibile influenza di ulteriori variabili (stanchezza, assunzione di farmaci, ecc.) è stata peraltro sottolineata in specifiche avvertenze agli utenti per una corretta lettura della relativa tabella (allegato 2).

Nell'allegato 3 sono riportate le raccomandazioni che i titolari e i gestori dei locali dovrebbero adottare per addestrare il personale in vista di una sensibilizzazione degli utenti e per un'efficace esecuzione ed esposizione delle tabelle.

Fonte

Ministero della Salute